

Compiti del preposto

**Cassazione penale, sezione III, 7 ottobre 1999, n. 11406,
(ud. 6 luglio 1999) Pres. Acquarone, rel. Grassi, P.M. Albano (conf.), ric. Di Raimondo**

Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Qualifica di preposto - Mansioni effettivamente svolte - Controllo prevenzionistico sui dipendenti - Obblighi dei preposti

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il conferimento della qualifica di preposto ad un soggetto va fatta, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa.

Tale deve considerarsi chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da potere loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e da dover essere per ciò stesso, tenuto, a norma dell'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

Il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull'operato dei dipendenti perchè non si verificano infortuni sul lavoro, essendo finalizzato a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore, non può risolversi nella messa a disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire una delle particolari attività dell'imprenditore, gravando su questo l'onere di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni.

L'art. 4, lett. c) D.P.R. 547/1955 impone pure ai preposti l'obbligo di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione e, quindi, essendo stato il ricorrente ritenuto, - in punto di fatto - investito di tale qualifica, legittimamente egli è stato considerato destinatario dell'obbligo di controllo del rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nota

Il ricorso riguarda la condanna di un caposquadra il quale aveva omesso di disporre ed esigere che i singoli lavoratori usassero i mezzi di protezione posti a loro disposizione, e ciò in particolare in riferimento ad un singolo lavoratore il quale non aveva usato i guanti di protezione prima di afferrare due lastre in ferro a temperatura elevata, procurandosi così ustioni di primo grado ad un dito della mano sinistra.

La sentenza di merito, in base alle indagini dell'Ispettorato del lavoro e alle dichiarazioni dell'Ispettore verbalizzante, riteneva accertato che:

- a. in base all'organigramma della società, il responsabile della sicurezza all'interno dell'azienda aveva specificamente delegato al caposquadra imputato la vigilanza in ordine all'effettivo e corretto uso dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b. fra i compiti del caposquadra rientravano quello di sovrintendere ai lavori dando le opportune direttive ai lavoratori e quello di accertarsi che gli addetti al settore affidatogli usassero i mezzi di protezione;
- c. il soggetto con la qualifica di caposquadra deve essere annoverato fra i preposti di cui all'art. 4 D.P.R. 547/1955 e, dunque, fra i destinatari delle norme di prevenzione antinfortunistica;
- d. il legale rappresentante della società, datore di lavoro, aveva fornito i propri dipendenti di idonei guanti di protezione che il lavoratore infortunato aveva negligenemente ommesso di usare prima di afferrare la lastra di ferro, ancora calda, che gli aveva procurato le ustioni;
- e. all'imputato caposquadra era addebitabile il fatto di non aver controllato e preteso che il lavoratore poi infortunatosi usasse i guanti di protezione, venendo così meno all'obbligo di far rispettare la norma di prevenzione infortuni che imponeva l'uso di detti guanti.

Il caposquadra ricorreva affermando che a lui erano state devolute solamente mansioni di gestione delle lavorazioni del settore affidatogli e di controllo della manutenzione degli impianti.

La Suprema Corte confermava il giudizio di merito con gli argomenti di cui alle massime sopra riportate, ritenendo altresì accertato con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità che fosse stata conferita specifica e regolare delega.

Quanto all'elemento della "supremazia", era già stato chiarito che "chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo. (Nella fattispecie l'imputato, nonostante formalmente unica intestataria dell'impresa fosse la moglie, è stato ritenuto contitolare sulla base delle dimensioni modeste dell'impresa, dell'inesistenza di altra attività lavorativa al momento dell'incidente ed in particolare dell'aver egli assunto ed istruito l'infortunato, che mai aveva avuto rapporti con la donna)" [Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 2277, Cichetti e altro, in Ced Cassazione 1998].

Recentemente si è sottolineato che "il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra deve essere annoverato tra i preposti, ed è destinatario delle norme antinfortunistiche ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 547/1955: chiunque assuma una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire è perciò tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che siano rispettate, indipendentemente dalla presenza di altri soggetti gravati dello stesso obbligo a diverso titolo" [Corte di Cassazione, sezione IV penale, 28 maggio 1999 n. 6824, Pres. Lisciotta, Rel. Bognanni, P.m. Fannalli (Conf.), ric. Di Fucci].

Per quanto riguarda invece l'aspetto delle mansioni effettivamente svolte, è stato rilevato che "l'attribuzione ad un soggetto della qualità di "preposto", ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall'art. 4, D.P.R. n. 547/1955, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un'azione regresso proposta dall'Inail contro il datore di lavoro ex art. 11, D.P.R. n. 1124/1965, nell'accertare la colpevolezza del comportamento tenuto da uno degli altri dipendenti in occasione dell'infortunio sul lavoro in questione, aveva valorizzato l'obbligo del medesimo, capo - operaio e quindi "preposto", di esigere un comportamento prudente dai suoi compagni di lavoro)" [Cassazione civile, sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7669, Soc. India c. Inail, in Giust. civ. Mass. 1996,1196].

Il preposto deve svolgere un compito specifico inerente alle mansioni di vigilanza antinfortunistica, del tutto differenti da quelle della normale attività lavorativa, perché, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 547/1955 e dell'art. 1 comma 4 bis, D.Lgs. 626/1994 il preposto ha il compito di "sovrintendere alle attività", e quindi "ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri" (e, in più, "è tenuto a collaborare con l'imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro)" (Cass. 26 giugno 1996, Fera, in Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).

Dunque l'art. 4, D.P.R. n. 547/1955 individua anche il preposto tra i destinatari delle norme antinfortunistiche, "il quale, però, non si sostituisce alle mansioni direttive dell'imprenditore e tanto meno assume, da solo, l'obbligo di predisporre, di far realizzare e di pretendere in concreto l'utilizzazione delle misure protettive imposte dalla legge; in altri termini il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, ma soltanto con poteri di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, e con obblighi di vigilanza affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti; l'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele" (Cassazione Penale, 6 luglio 1988. n. 7999, Chierici ed altro, in motivazione).

Il Preposto è dunque una figura aziendale che si differenzia da quelle del datore di lavoro e del dirigente, e perciò non è legittimamente possibile porre a carico del preposto compiti spettanti esclusivamente al datore di lavoro o al dirigente che lo rappresenta: "il capo-squadra, ha mansioni normalmente limitate alla sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa, ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sè e per gli altri, con la conseguenza che una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l'infortunio sia dipeso, non da omessa e insufficiente vigilanza nel senso suddetto, ma dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione e attuazione spetta al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente cui quest'ultimo abbia conferito apposita ed espressa delega".